



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Risoluzione del 21/08/2007 n. 227

Oggetto:

Istanza di interpello - Art. 11, legge 27/7/2000, n. 212. ALFA srl. Art. 7 D.P.R. n. 633/72. Cessione di progetti di sviluppo farmaci

Testo:

Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'applicabilita' dell'art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La ALFA S.r.l. (di seguito ALFA), operante nel settore della ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di vaccini, ha trasferito a titolo oneroso ad una societa' svizzera i progetti relativi allo sviluppo di alcuni potenziali prodotti farmaceutici (vaccini) ottenuti nell'ambito della propria attivita' d'impresa.

Le cessioni effettuate attraverso separati contratti sono due: una prima cessione riguarda i progetti relativi a due prodotti per i quali la commercializzazione e' considerata probabile e l'altra attiene a progetti relativi a prodotti per i quali la possibilita' di commercializzazione e' piu' remota.

La societa' istante precisa che i diritti oggetto del trasferimento non sono stati iscritti all'attivo dello stato patrimoniale, avendo essa prudenzialmente "spesato" nel conto economico i costi di ricerca e sviluppo. L'istante precisa inoltre che la societa' svizzera acquisira' il brevetto dei vaccini eventualmente sviluppati a seguito del trasferimento della proprieta' intellettuale e procedera' alla commercializzazione di quelli prodotti per il mercato italiano e per il mercato mondiale, commissionando presumibilmente la produzione dei vaccini alla ALFA stessa.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La societa' italiana ritiene che le cessioni di diritti per lo sviluppo di prodotti farmaceutici alla societa' svizzera configurino prestazioni di servizi immateriali del tipo indicato dall'art. 3, secondo comma, n. 2) del D.P.R. n. 633 del 1972, imponibili in Italia ai sensi del successivo art. 7, commi terzo e quarto, lettera d) del D.P.R. n. 633/1972. Cio' in quanto i predetti diritti saranno ivi "utilizzati", nel senso che i vaccini che potranno realizzarsi a seguito della cessione dei diritti di sfruttamento saranno prodotti per il mercato mondiale nel territorio dello Stato e che alla ALFA potrebbe essere affidata anche la commercializzazione dei vaccini per il mercato italiano.

Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti che non si trovano in fase di ricerca avanzata e rispetto ai quali la possibilita' di futura commercializzazione e' piu' incerta, la societa', non potendo effettuare una stima dei vaccini non commercializzabili e del valore dei diritti relativi (se non dietro una futura perizia integrativa), ipotizza la possibilita' di un recupero dell'IVA per la parte corrispondente alla quota di corrispettivo imputabile alle ricerche non suscettibili di alcuna utilizzazione, a partire dal momento della relativa quantificazione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In primo luogo la scrivente ritiene di condividere il parere della societa' istante in merito alla qualificazione della cessione dei progetti relativi allo sviluppo di alcuni eventuali prodotti farmaceutici e dei relativi diritti di proprieta' intellettuale alla stregua di una prestazione di servizi rientrante nella previsione dell'art. 3, secondo comma, n. 2) del

D.P.R. n. 633 del 1972.

Tale elemento si desume dai contratti allegati all'istanza ove si legge in premessa che il cedente e' titolare dei diritti di proprieta' intellettuale, meglio specificati in un allegato, i quali sono irrevocabilmente ceduti, in forza dei medesimi contratti, alla societa' svizzera.

La disciplina di tali prestazioni sotto il profilo della territorialita' e' regolata dall'art. 7, quarto comma, lett. d) ed f) del D.P.R. n. 633 del 1972. In sintesi tali prestazioni, se rese a committente domiciliato in un Paese non appartenente alla Comunita' europea (come la Svizzera), si considerano imponibili ad IVA se utilizzate nel territorio dello Stato.

In relazione alla fattispecie in esame risulta pertanto fondamentale stabilire il concetto di "utilizzo".

In proposito si osserva che il trasferimento dei progetti a favore della societa' svizzera e dei relativi diritti di proprieta' intellettuale viene effettuato in vista di una successiva produzione e commercializzazione dei vaccini ricavabili dai medesimi. Pertanto, il luogo di utilizzo della prestazione alla quale sono collegati i diritti in questione da parte della societa' svizzera deve identificarsi sia con quello in cui avverra' la produzione industriale dei vaccini, sia con quello in cui sara' effettuata la commercializzazione di tali farmaci.

Poiche', per ammissione della stessa societa' istante, si prevede che l'eventuale produzione dei vaccini sara' fatta in Italia mentre la commercializzazione avverra' sia sul mercato italiano che sul quello mondiale, entrambi i contratti in questione sono da considerarsi imponibili ad IVA in Italia, in quanto riferiti a prestazioni di servizi (trasferimento a titolo oneroso di diritti di proprieta' intellettuale con possibilita' di acquisire il brevetto industriale dei prodotti ottenuti), utilizzate nel territorio dello Stato.

E' appena il caso di ricordare che, come precisato dalla societa' istante, il prezzo della seconda cessione e' stato calcolato tenendo conto del valore dei progetti per i quali e' ragionevole presumere una futura commercializzazione.

La tesi prospettata circa il recupero dell'IVA afferente la parte di corrispettivo riferito anche alla ricerca non produttiva di risultati suscettibili di commercializzazione, non puo' essere condivisa. Il criterio di utilizzo, infatti, va verificato contestualmente all'effettuazione dell'operazione cui si riferisce, costituendo esso parte integrante della fattispecie imponibile di cui trattasi.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa alla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 29.